

comunque riformandosi l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Venezia in data [REDACTED].2017, pronunciata nel procedimento n. [REDACTED]/2016 di R.G.:

A. dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi ogni domanda della controparte;

B. in via subordinata, ridursi l'entità delle somme al cui pagamento è stata condannata Veritas;

C. condannarsi la controparte, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione della somma che venisse pagata in esecuzione, con riserva di ripetizione, dell'ordinanza impugnata, nella misura di giustizia, con gli interessi dal pagamento al saldo;

D. in via istruttoria:

1) ordinarsi [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, relativamente al periodo compreso tra l'1.7.2004 e il 31.12.2011, l'esibizione dei registri IVA con le relative liquidazioni periodiche;

2) disporsi consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare, sul-la base della documentazione esibita, la circostanza dell'avvenuta detrazione dell'IVA pagata a Veritas sulla TIA;

E. con vittoria nelle spese di entrambi i gradi di giudizio o, in via subordinata, con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Per parte appellata

dichiarare inammissibile l'appello di Veritas e/o rigettarsi ogni domanda della stessa, confermando integralmente la sentenza impugnata attraverso il

rigetto dei motivi d'appello proposti da Veritas S.p.A. in quanto infondati in fatto ed in diritto;

spese e competenze di cause interamente rifuse, con richiesta di applicazione del disposto dell'articolo 96 c.p.c.

FATTO E DIRITTO

Il presente giudizio concerne la domanda svolta da [REDACTED] [REDACTED] innanzi al Tribunale di Venezia, con procedura ex art. 702 bis cpc, di restituzione dell'IVA pagata sulla tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22/1997 (TIA1) in relazione ad immobili siti nel Comune di Venezia, per il periodo compreso tra luglio 2004 e dic.2010.

Sull'imponibilità ai fini IVA della TIA1 si è pronunciata la Corte di cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 5078/2016, escludendola.

Su questo presupposto, parte ricorrente aveva affermato la natura indebita del pagamento dell'iva e ne aveva richiesto la restituzione.

Veritas contestava la pretesa rilevando che la controparte aveva portato in detrazione l'IVA pagata sulla TIA1, e, di conseguenza, non ne poteva richiedere la restituzione.

Il giudice di primo grado accoglieva la domanda del ricorrente e accertava l'illegittimità degli importi applicati a titolo di IVA sulla TIA; condannava Veritas alla restituzione dell'importo di € 6.115,55 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione delle spese, liquidate in € 172,46 per

esborsi e € 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese generali al 15%.

Nella sostanza il Tribunale affermava: (i) che le conseguenze, fatte derivare da Veritas dal principio di neutralità dell'IVA, valevano nella misura in cui si discutesse di IVA effettivamente dovuta; (ii) che nel momento del pagamento [REDACTED] aveva sostenuto un esborso effettivo e che la detrazione era operazione successiva ed eventuale, che peraltro presupponeva che l'IVA fosse stata correttamente versata; (iii) che il rapporto tra colui che paga l'IVA e colui che la riceve è autonomo e distinto da quello tra il soggetto passivo IVA e l'Amministrazione finanziaria, come ritenuto dalla sentenza n. 3978/1992 della Corte di cassazione citata da Veritas; (iv) che tale precedente era pressoché isolato, mentre vi sarebbe un orientamento più recente e maggioritario dal quale si evincerebbe che così come il cessionario non potrebbe opporre all'amministrazione il fatto di avere pagato l'IVA in via di rivalsa, così il cedente non potrebbe opporre la detrazione al cessionario che agisca per il recupero dell'IVA indebitamente versata; (v) che il soggetto che abbia ricevuto un compenso gravato di IVA, il quale debba, per vicende inerenti il rapporto con la controparte, restituire detto compenso, è tenuto a restituirlo comprensivo anche dell'importo corrispondente all'IVA incassata e che, ancorché tale principio sia stato affermato nel caso in cui debba restituirsi anche l'imponibile, "non si vede perché lo stesso non possa applicarsi nel caso in cui ad essere

indebita sia solo l'IVA"; (vi) che, discutendosi di una domanda di ripetizione di indebitto, trovava applicazione la prescrizione ordinaria decennale, che era stata interrotta; (vii) che gli interessi non potevano decorrere dai pagamenti, attesa la mancanza di prova della malafede di Veritas; (viii) che l'art. 5 della l. n. 29/1961 non appariva pertinente alla fattispecie, riguardando il rapporto tra contribuente e Fisco; (ix) che non era dovuta la rivalutazione, non avendo la controparte provato un maggior danno, (x) che non sussistevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. e per il riconoscimento di un compenso per l'attività stragiudiziale: non ricorrevano gli estremi per valutare negativamente "il rifiuto" di Veritas ad aderire alla negoziazione assistita; (xi) che, considerata la prevalente soccombenza di Veritas, la stessa andava condannata al pagamento delle spese.

Veritas spa propone qui appello perché il versamento dell'IVA sulla TIA non costituirebbe un pagamento ai sensi dell'art. 2033 c.c., posto che il ricorrente l'aveva portata in detrazione; in via subordinata, insiste sulla già eccepita prescrizione quinquennale, quanto meno ex art. 2948, n. 4) c.c., in relazione, tra l'altro, alla periodicità infraquinquennale dei pagamenti asseritamente indebiti.

La controparte resiste.

L'appello è fondato e va accolto, per le seguenti ragioni, assorbenti su di ogni altra questione.

Sulla questione dell'asserito indebitto, questa Corte si è già pronunciata con le sentenze 1393/16,

2481/16, 2124/16, 2592/17 escludendo l'indebito ex articolo 2033 c.c., stante la neutralità dell'Iva per i soggetti che possono portarla in detrazione.

Non sussistono ragioni per discostarsi in questa sede da tale interpretazione sistematica e normativa.

In particolare, appaiono assolutamente condivisibili le ragioni che vengono qui di seguito riportate.

Nel nostro ordinamento il sistema impositivo dell'IVA si configura come un sistema connotato dal c.d. principio della neutralità dell'imposta essendo fondato essenzialmente sui criteri della rivalsa e della detrazione, ovvero dell'obbligo di rivalsa per l'operatore che incassa e della possibilità di recuperarla per l'operatore che la paga.

Il cedente dei beni o il prestatore del servizio ha, infatti, l'obbligo di versare all'Erario l'IVA nell'importo indicato nella fattura che si riferisce alla cessione di beni o alla prestazione di servizi e deve, poi, addebitarla a titolo di rivalsa, al cessionario o committente. Quest'ultimo a sua volta ha la possibilità di detrarre dall'imposta relativa alle operazioni effettuate l'ammontare dell'imposta assolta o dovuta o a lui addebitata a titolo di rivalsa. Per gli imprenditori, dunque, l'applicazione dell'imposta è in via di principio neutrale, posto che l'IVA sulle operazioni attive è da essi trasferita sui clienti, mentre quella sui loro acquisti è recuperata compensandoli con la prima, determinando un credito verso l'erario. Ne consegue che il tributo viene a

gravare, in via definitiva , sui c.d. consumatori finali.

Nei rapporti tra i soggetti con partita IVA, il principio della deduzione dell'imposta pagata a monte insieme con il diritto - dovere della rivalsa assicurano il rispetto della neutralità dell'IVA che non viene a costituire un elemento di costo nei confronti di tali soggetti, per i quali il versamento dell'IVA con contestuale deduzione non costituisce pagamento ai sensi dell'art 2033 c.c, che richiede un pagamento effettivo e non apparente o neutro, con conseguente non ripetibilità della somma.

Tale tesi è confermata da Cass., 8 luglio 2008, n. 18686, che ha affermato il seguente principio di diritto: *"il cessionario di un servizio può ripetere quanto assume di aver indebitamente pagato al cedente a titolo di Iva, solo se non abbia portato in detrazione o non abbia comunque la facoltà di portare in detrazione la relativa somma nella propria dichiarazione d'imposta (in relazione alla sua qualità d'imprenditore), atteso che, in caso contrario, il pagamento assertivamente indebito non ha il carattere di un esborso effettivo"*.

La Suprema Corte, decidendo sull'impugnazione proposta da una società, che ribadiva che l'IVA non era dovuta e che affermava che il legittimato passivo rispetto alla richiesta di restituzione era l'agente, non avendo essa alcun titolo per ripetere le somme in questione dall'Amministrazione finanziaria, affermava l'autonomia dei tre rapporti Erario/cedente (rapporto

d'imposta), cedente/cessionario (rapporto di rivalsa) e cessionario/Erario (rapporto relativo all'eventuale detrazione dell'imposta assolta in via di rivalsa) ed accoglieva l'impugnazione della società sulla base delle seguenti due considerazioni: 1) la società cessionaria non era legittimata a rivolgersi all'Amministrazione finanziaria, posto che *"la contestazione ha ad oggetto una controversia esclusivamente privatistica attinente il rapporto fra cedente e cessionario, che vede quest'ultimo estraneo al rapporto tributario"*; 2) il cessionario poteva ripetere quanto assumeva di avere indebitamente pagato a titolo di IVA *"solo se non abbia portato in detrazione o non abbia comunque la facoltà di portare in detrazione la relativa somma nella propria dichiarazione d'imposta (in relazione alla sua qualità d'imprenditore), atteso che, in caso contrario, il pagamento assertivamente indebito non ha il carattere di un esborso effettivo"*

Nello stesso senso, in un caso analogo a quello in esame, si era pronunciata anche la più risalente Cass. 13.3.92 n. 3078.

Quanto espressamente affermato nelle sentenze della Corte Suprema sopra richiamate non è smentito dalla giurisprudenza di legittimità citata dall'appellante che afferma, nel caso di erroneo assoggettamento di un'operazione a IVA, il diritto del cessionario o committente di chiedere al prestatore o cedente la restituzione della somma pagata a titolo di rivalsa.

Questa giurisprudenza non risulta infatti avere

pronunciato, a differenza delle sentenze n. 18686/2008 e n. 3078/1992, sul tema specifico della possibilità di chiedere la restituzione dell'IVA portata in detrazione, potendosi al più trarre da essa la deduzione che solo in presenza dell'effettiva esclusione della detrazione da parte dell'Erario, circostanza neppure affermata dall'appellante, possa se del caso ipotizzarsi l'esistenza di un indebito di cui chiedere la restituzione.

Veritas ha affermato di avere gestito, a norma di legge, l'Iva incassata e la circostanza è rimasta pacifica in primo grado.

Nel caso di specie l'appellata non ha contestato di aver detratto l'IVA sulle fatture oggetto di causa, e, d'altra parte, le dichiarazioni relative agli anni di imposta a cui si riferisce l'IVA portata in detrazione (2004-2010) non sono più rettificabili, essendo scaduto il termine previsto dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per la contestazione da parte del Fisco della possibilità di portare in detrazione l'Iva versata in rivalsa, di tal che la conferma della condanna alla restituzione si risolverebbe in un indebito arricchimento per l'appellata e in una perdita non più rimediabile per l'appellante.

Merita, peraltro e *ad abundantiam*, di essere considerato che anche accogliendo la prospettiva della ricorrente, secondo cui il pagamento della IVA sulla TIA 1 sarebbe, in ogni caso, un indebito, perché la successiva detrazione non farebbe venir meno la natura indebita del pagamento, la pretesa restitutoria della

ricorrente avrebbe dovuto essere respinta per carenza di interesse, visto che grazie alla detrazione dell'iva (tempestivamente dedotta da Veritas spa) le conseguenze del pagamento della iva non sarebbero rimaste in capo alla ricorrente.

La pronuncia di primo grado va, quindi, riformata come da dispositivo.

Vengono compensate le spese di lite di entrambi i gradi, alla luce del contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione: in alcune cause avanti il Tribunale di Venezia, aventi oggetto identico a quello esame, Veritas è risultata soccombente mentre in altre è risultata vittoriosa.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Venezia,
definitivamente pronunciando *contrariis rejectis*,
in accoglimento dell'appello e in riforma della
ordinanza del Tribunale di Venezia emessa nel proc.
[REDACTED]/2016,
rigetta la domanda della ricorrente [REDACTED] S.r.l.
spese di lite compensate per entrambi i gradi.

Così deliberato in Venezia il 12.12.2017.

Il Presidente estensore

Dr.ssa Cinzia Balletti